

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4511

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MACERATINI, MAGNALBÒ,
BONATESTA, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA,
BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO
Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO,
CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI,
FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MANTICA, MARRI,
MEDURI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO,
PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO,
RECCIA, SERVELLO, SPECCHIA, TURINI e VALENTINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 2000

—————

Disposizioni tributarie per favorire la ripresa dell’economia
e dell’occupazione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di favorire il rilancio degli investimenti e dell'occupazione.

Sulla scorta di precise istanze delle forze sociali e imprenditoriali, nonché dei richiami della Banca d'Italia e degli organismi monetari internazionali risponde adeguatamente alla necessità di stabilire misure urgenti per contrastare l'attuale congiuntura economica negativa. Inoltre, risponde e corregge il disallineamento logico fra obiettivi finali e azione concreta realizzato dall'attuale Governo.

In particolare, il Governo intende sviluppare l'economia per rilanciare l'occupazione, ma persegue tale obiettivo con l'aggravio dell'imposizione fiscale in capo ai ceti produttivi degli imprenditori e dei lavoratori autonomi, così come avvenuto con l'introduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Il presente disegno di legge modifica direttamente l'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133. La norma vigente sostanzialmente agevola, con una riduzione d'imposta, alternativamente e per il minore importo, gli investimenti in beni strumentali e la ricapitalizzazione delle imprese. La crescita occupazionale è così perseguita indirettamente ritenendola conseguenza necessaria dell'investimento in beni strumentali.

Prescindendo da ogni considerazione circa l'utilità immediata di una maggiore capitalizzazione delle imprese, l'automatico sviluppo della crescita occupazionale in dipendenza dell'esecuzione di investimenti produttivi è tutt'altro che dimostrato. Anzi, è prevedibile che tale nesso sia assolutamente inesistente ove si consideri come l'acquisto di un nuovo macchinario consenta all'impresa dei risparmi proprio in termini di mano d'opera.

È necessario, quindi, procedere ad una incentivazione diretta dell'occupazione che si accompagni e si leghi - cosicché l'una sia condizionata all'altra - all'incentivazione, altrettanto importante per la crescita economica, degli investimenti.

Il punto di forza del nostro disegno di legge è la sua immediata applicabilità, in quanto si innesta nell'attuale sistema fiscale senza intaccarlo, costituendo ponte fra incentivi efficaci già collaudati come il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489 (cosiddetta «legge Tremonti») e la normativa della *dual income tax* (DIT).

In particolare, le modifiche proposte ai commi 8 e 9 dell'articolo 2 della legge n. 133 del 1999 stabiliscono un'immediata riduzione della tassazione del reddito per un importo pari a quello delle spese per personale neo assunto e, come già la legge Tremonti, per gli investimenti realizzati, mediante assoggettamento a tassazione dello stesso importo secondo l'aliquota ridotta, così come previsto dalla DIT.

D'altra parte si utilizza il meccanismo della tassazione, in doppia e parallela aliquota, proposto dalla DIT (un'aliquota base per una parte del reddito e l'aliquota *standard* per il rimanente) facendo dipendere l'applicazione della aliquota agevolata, non dal capitale che viene impiegato dall'imprenditore direttamente nella propria impresa in alternativa al ricorso al credito, come per l'attuale DIT, ma dal volume degli investimenti che si realizza e dalla nuova occupazione che si crea.

Viene in tale modo prevista una tassazione ridotta per gli imprenditori virtuosi anziché per quelli più capitalizzati.

Ulteriore aspetto, sicuramente innovativo, del presente disegno di legge, è l'estensione dell'agevolazione ai lavoratori autonomi, la cui a «produttività» è spesso dimenticata, nella convinzione che anche essi possano contribuire in maniera rilevante alla crescita occupazionale.

Tale filosofia, prevista in questa sede per contrastare l'attuale congiuntura economica negativa, potrebbe essere introdotta a regime.

Le modifiche ai commi 8 e 9 dell'articolo 2 della legge n. 133 del 1999 consentiranno la tassazione secondo un'aliquota minima (18,5-19 per cento) a parte di reddito prodotto rispettivamente da imprese e lavoratori autonomi, con esclusione di imprese bancarie e assicurative, corrispondente al minore importo fra gli investimenti realizzati e le spese per lavoratori dipendenti neoassunti. La penalizzazione di banche e assicurazioni risponde alla necessità di riequilibrare la situazione, di estremo favore, in cui si sono trovati questi soggetti in seguito all'introduzione della recente riforma fiscale e si muove nella direzione già indicata dalla efficace legge Tremonti.

Riguardo al concetto di investimento, si è fatto ampio riferimento alla normativa di cui all'articolo 3 della più volte citata legge Tremonti che ha incontrato il pieno favore delle categorie imprenditoriali e che costituì all'epoca efficace misura di rilancio dell'economia in alternativa alla nozione introdotta

dalla legge n. 133 del 1999, che riguarda solo taluni beni materiali e immateriali.

L'introduzione del comma 11-*bis* dell'articolo 2 della legge n. 133 del 1999 estende lo stesso meccanismo agevolativo sopra descritto ai lavoratori autonomi prendendo atto della vitalità e del ruolo determinante che tale categoria ha sempre avuto per lo sviluppo di investimenti e occupazione nella storia del nostro Paese.

Le modifiche alla disciplina dell'IRAP, contenute nell'articolo 2 del disegno di legge, intendono favorire, invece, direttamente il rilancio dell'occupazione. Tale obiettivo è conseguito consentendo alle imprese, con esclusione di banche e assicurazioni, nonché ai lavoratori autonomi, di dedurre ai fini IRAP le spese di personale fino ad oggi indeducibili. L'eventuale perdita di gettito per la finanza pubblica è compensata in gran parte dalla norma stessa che prevede viceversa la indeducibilità ai fini di alcune voci di costo da parte di banche, imprese di assicurazioni, imprese finanziarie e di investimento.

La logica complessiva di tale disposizione consente in tale modo di favorire direttamente il rilancio dell'occupazione reperendo le risorse da quei settori economici che maggiormente si sono avvantaggiati dall'introduzione dell'IRAP e dalla abolizione dell'imposta patrimoniale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 2
della legge 13 maggio 1999, n. 133)*

1. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è sostituito dal seguente:

«8. Una quota del reddito complessivo netto delle società e degli enti commerciali indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere *a) b) e d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, escluse le banche e le imprese di assicurazioni, pari al minore importo tra le spese per investimenti e l'aumento, rispetto all'esercizio precedente, delle spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 62, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 2, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, inerenti l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti, è assoggettata all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nella misura del 19 per cento. Per le società e gli enti commerciali non residenti la presente disposizione si applica esclusivamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato».

2. La lettera *a)* del comma 9 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è sostituita dalla seguente:

«*a)* per investimenti si intendono la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento

immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura e per destinazione. Se i beni oggetto degli investimenti agevolati di cui alla presente lettera sono ceduti entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono realizzati, il reddito agevolato si ridetermina diminuendo l'ammontare degli investimenti di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo di imposta per la realizzazione degli investimenti di cui alla presente lettera;».

3. Dopo il comma 11 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è inserito il seguente:

«11-bis. Una quota del reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, e all'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, pari al minore importo tra le spese per investimenti e l'aumento, rispetto all'esercizio precedente, delle spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 62, commi 1, 1-bis, 1-ter e 2, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, inerenti l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti, è assoggettata all'imposta sul reddito delle persone fisiche separatamente nella misura prevista dall'articolo 11 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per il primo scaglione di reddito».

Art. 2.

(Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «e delle spese per il personale dipendente» sono soppresse.

2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «*l*) delle spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente,» sono soppresse.

3. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «, nonché le spese amministrative».

4. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «, le spese amministrative» sono soppresse.

5. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «delle spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente» sono soppresse.

6. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «*e*) degli oneri di gestione degli investimenti, degli interessi passivi, delle rettifiche di valore su investimenti non durevoli, nonché delle perdite sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli,» sono soppresse.

7. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «e le spese per il personale dipendente» sono soppresse.

Art. 3.

(Efficacia delle disposizioni agevolative)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano per i due periodi di imposta successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione delle misure agevolative di cui all'articolo 1, valutato complessivamente in 2.000 miliardi di

lire per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede, quanto all'anno 2001, con l'applicazione delle disposizioni previste dal comma 13 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Per l'onere relativo all'anno 2002 si provvede, per una quota parte, pari alla metà, mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Alla copertura dei rimanenti 1.000 miliardi di lire si provvede a carico delle maggiori disponibilità di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, della citata legge n. 133 del 1999, salvo che al reperimento delle medesime somme si provveda secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; in assenza di sufficienti disponibilità l'aliquota di cui al comma 8 dell'articolo 2 della citata legge n. 133 del 1999, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è rideterminata nella misura del 28 per cento.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 31 dicembre 2000.

